

## **Dichiarazione congiunta degli studiosi di diritto internazionale e di diritto costituzionale sulla diretta applicabilità dei trattati internazionali nell'ordinamento italiano**

Alla luce delle riflessioni svolte, tanto nel seminario *online* del 2 dicembre 2021 sul tema «Diretta applicabilità della CEDU: *quo vadis* dopo la sentenza *Padula* delle Sezioni unite?», quanto negli scritti che ne costituiscono gli sviluppi, gli studiosi di diritto internazionale e di diritto costituzionale coinvolti intendono avviare un dialogo tra accademici e operatori del diritto, magistrati e avvocati *in primis*, fare chiarezza sulla tematica della diretta applicabilità dei trattati, di importanza fondamentale per il corretto rispetto degli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

La dichiarazione muove dalla constatazione che dalla prassi giurisprudenziale successiva alle sentenze gemelle della Corte costituzionale, le nn. 348 e 349 del 2007, emerge la difficoltà di distinguere concettualmente categorie giuridiche che operano con significato ed effetti diversi nel campo dei rapporti tra fonti interne e fonti internazionali e in quello dei rapporti tra fonti interne e fonti eurounitarie, in particolare quelle di *self-executiveness*, diretta applicabilità ed effetti diretti. Mentre per il corretto inquadramento di queste nozioni si rinvia alla lettura degli articoli pubblicati sul vol. 16, 2022, n. 1, della rivista *Diritti umani e diritto internazionale* (disponibili su [www.rivisteweb.it/issn/1971-7105](http://www.rivisteweb.it/issn/1971-7105)) si articolano qui sotto alcuni specifici principi applicativi:

1. Le affermazioni della Corte di cassazione, secondo cui «non sussiste un obbligo di diretta applicazione delle norme della Convenzione [europea dei diritti dell'uomo] da parte dei giudici nazionali [...], atteso che la CEDU non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti, configurandosi piuttosto come un trattato internazionale multilaterale, da cui derivano obblighi per gli stati contraenti, ma non l'incorporazione dell'ordinamento giuridico nazionale in un sistema più vasto, da cui gli organi deliberativi possano promanare norme direttamente vincolanti per le autorità interne» (Corte di cassazione (sezioni unite penali), sentenza del 5 luglio 2021, n. 18923) realizzano un'impropria commistione tra la nozione di applicabilità diretta della norma internazionale e efficacia diretta della norma euro-unitaria, confondendo il piano dell'adattamento dell'ordinamento interno rispetto alla fonte internazionale o sovranazionale con quello dell'applicazione da parte del giudice nazionale di una norma che è già entrata nell'ordinamento.

2. Tale approccio, peraltro, sembra consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione (sezioni unite civili), sentenza del 27 luglio 2018, n. 20028), ed è stato ribadito ancora più di recente (Corte di cassazione (sezione IV penale), sentenza dell'11 gennaio 2022, n. 418).

3. La differenza che sussiste, in tema di adattamento, tra il diritto eurounitario e il diritto internazionale pattizio non implica che sia possibile escludere *a priori* il carattere direttamente applicabile della CEDU o delle norme sancite in

altri trattati internazionali, posto che si tratta di un accertamento da realizzare, caso per caso, rispetto alla singola norma.

4. Resta fermo che, allo stato attuale di evoluzione della giurisprudenza costituzionale, qualora la norma CEDU o altra norma pattizia entrino in contrasto con una norma interna e tale contrasto non sia risolvibile in via interpretativa (cd. obbligo di interpretazione conforme), il giudice comune deve sollevare la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 117 Cost., rimettendo la decisione alla Corte costituzionale. Secondo tale giurisprudenza, invece, è precluso al giudice comune disapplicare la norma interna in favore della norma CEDU con essa in contrasto.

5. Nel caso in cui, tuttavia, non vi sia un'antinomia tra la norma CEDU o altra norma pattizia e una norma interna, è possibile applicare direttamente la norma CEDU o pattizia, a condizione che essa rivesta la necessaria qualità e che, dunque, sia sufficientemente chiara e precisa da poter essere applicata dal giudice nazionale anche a prescindere dall'esistenza di un atto normativo interno ulteriore rispetto all'ordine di esecuzione.

6. Tale valutazione del grado di chiarezza e precisione della norma deve essere realizzato anche alla luce dell'interpretazione che, della norma pattizia, sia resa dagli organi internazionali di controllo cui le Parti del trattato abbiano riconosciuto la competenza interpretativa e quindi, per la CEDU, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

7. Alla luce di ciò, l'esclusione della deducibilità della violazione della CEDU come motivo di ricorso per cassazione non sembra giustificabile sulla base dello stesso diritto interno, posto che le disposizioni rilevanti prevedono che sia censurabile in sede di legittimità la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto» (art. 360, comma I, n. 3) c.p.c.) o l'«inosservanza o erronea applicazione [...] di altre norme di diritto, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale» (art. 606, comma I, lett. b), c.p.p.). Tali norme sono certamente rinvenibili nelle disposizioni CEDU, introdotte nel nostro ordinamento per il tramite dell'ordine di esecuzione di cui alla L. 4 agosto 1955, n. 8, per come interpretate e precisate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

8. L'esclusione della deducibilità della violazione della CEDU come motivo di ricorso per cassazione rischia, inoltre, di porsi in contrasto con il principio di sussidiarietà, espressamente sancito dal Preambolo della CEDU a seguito dell'entrata in vigore del Protocollo n. 15, con il diritto a un rimedio effettivo di cui all'art. 13 CEDU, nonché con il principio secondo cui «al giudice nazionale, in quanto giudice comune della Convenzione, spetta il compito di applicare le relative norme, nell'interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo, alla quale questa competenza è stata espressamente attribuita dagli Stati contraenti» (Corte costituzionale, sentenza del 3 novembre 2009, n. 311, par. 6).

9. Si sottolinea, infine, che tale atteggiamento, di eccessiva chiusura rispetto alle norme CEDU e in generale rispetto ai trattati internazionali, si pone in contrasto con la tradizione giuridica, italiana ed europea, di apertura rispetto all'ordinamento internazionale.

**Pasquale De Sena (direttore della Rivista)**  
**Lorenzo Acconciamesa, Andrea Cardone, Alessandra Gianelli,**  
**Deborah Russo, Andrea Saccucci, Francesca Tammone**